

## RIPETIZIONE INDEBITO

### Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 24807 del 18 agosto 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Revoca dell'assegno "ad personam" previsto da contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali - Importi già erogati ai lavoratori - Ripetibilità - Sussistenza - Art. 2033 c.c. - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Nel caso di **revoca dell'assegno "ad personam"** previsto da un contratto collettivo integrativo aziendale in contrasto con i contratti nazionali, **la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito**, dovendosi, peraltro, escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 c.c. che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione. (Nella specie, la S.C. ha negato l'inesigibilità del credito, non avendo i ricorrenti allegato alcunché in merito alle loro condizioni personali e alle modalità di restituzione dell'indebito a loro fissate dalla datrice di lavoro, né, quindi, sull'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 30748 del 2021 Rv. 662615 - 01, N. 17648 del 2023 Rv. 668184 - 01, N. 4323 del 2017 Rv. 643096 - 01

### Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 24645 del 16 agosto 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Declaratoria di nullità dell'apposizione del termine e ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato - Cessazione dello "status" di disoccupazione - Conseguenze - Indennità di mobilità - Indebito previdenziale - Configurabilità.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di declaratoria di nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostituzione "ex tunc" del rapporto subordinato a tempo indeterminato, viene a cessare la condizione di disoccupazione, con la conseguenza che **l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza** (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 2010) **configura un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione.**

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 23306 del 2019 Rv. 655059 - 01, N. 31373 del 2019 Rv. 655992 - 01, N. 8385 del 2019 Rv. 653208 - 01

### **Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 17648 del 20 giugno 2023**

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) EE.LL. - Recupero delle somme indebitamente pagate ex art. 4, comma 1, d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014 - Deroga all'art. 2033 c.c. - Esclusione - Somme illegittimamente versate al dipendente - Conseguenze.

La disciplina per il recupero delle somme pagate dagli enti locali in base a **disposizioni della contrattazione collettiva integrativa nulle per violazione dei vincoli finanziari**, dettata dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 68 del 2014, **non costituisce una deroga all'art. 2033 c.c.**, con la conseguenza **che la P.A. può ripetere**, nelle ipotesi previste da tale norma, **le somme illegittimamente versate** direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/03/2014 num. 16 art. 4 com. 1, Legge 02/05/2014 num. 68 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 13479 del 2018 Rv. 648739 - 01